

Le riflessioni di UnionAlimentari sulle etichette nutrizionali "a semaforo", che attraverso i colori intendono comunicare più efficacemente il grado di salubrità degli ingredienti presenti nell'alimento confezionato: "Si rischia però di confondere anziché agevolare la lettura delle informazioni".

## "NUTRI-SCORE, VA TUTELATA LA CORRETTA INFORMAZIONE AL CONSUMATORE"

di Gianluca Favagrossa\* e Mauro Scorsone\*



Torniamo su uno degli argomenti che nel novembre scorso ha interessato il Tavolo Agroalimentare, presieduto dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, e dal viceministro Andrea Olivero per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L'argomento che intendiamo approfondire, e che ha riscosso interesse al tavolo, è in generale l'utilizzo di etichette a "semaforo". Soluzioni che a nostro avviso, invece di agevolare la lettura delle informazioni al consumatore, rischiano di confondere e disorientare nelle scelte economiche gli stessi. Inoltre, a

detta di chi scrive impensierisce anche il possibile impiego di tali informazioni aggiuntive, le quali possono influenzare gli scambi comunitari, laddove le fughe in avanti di alcuni paesi portano un "obbligo" per i prodotti nazionali

ed effetti sul "diverso" (i prodotti regolarmente fabbricati in altri paesi comunitari) come illustriamo qui di seguito.

A voler ben vedere il considerando 49 del reg. 1169/2011 chiarisce che gli Stati membri nelle materie non espressamente armonizzate nel regolamento possono adottare disposizioni nazionali, ma queste non devono vietare, ostacolare o limitare la libera



\*Area legale  
e delle relazioni  
industriali  
di UnionAlimentari



circolazione delle merci.

Oltre a questo, prima di entrare nel cuore della questione, va anche precisato che il legislatore comunitario ha voluto chiaramente indicare nel regolamento il possibile utilizzo di etichette multilingue proprio per favorire la libera circolazione in ambito comunitario e diminuire i costi delle etichette e degli imballaggi per le imprese. Pertanto se è vero che le informazioni obbligatorie devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri è anche vero che possono figurare in più lingue.

Tuttavia, se è vero e possibile l'impiego di più lingue in riferimento alle sole indicazioni obbligatorie è necessario chiedersi cosa avviene se in un paese sono vigenti norme non armonizzate.

Riteniamo che la questione potrà trovare solo due possibili soluzioni: o si limita la circolazione delle merci e si accrescono gli oneri per le imprese portandole a definire degli incarti specifici per ogni singolo paese oppure si accetta di utilizzare indicazioni non armonizzate anche in paesi dove queste non sono codificate, o conosciute, ovvero anche dove sono impiegate differenti indicazioni. Non vogliamo entrare nel merito delle eventuali problematiche sanzionatorie, ma dobbiamo evidenziare che informazioni "volontarie" non armonizzate potrebbero essere ritenute ingannevoli per i consumatori.

Nel primo caso, dover obbligatoriamente utilizzare etichette ad hoc potrebbe limitare il libero mercato comunitario o comunque l'accessibilità ad esso, in particolare per le Pmi, poiché le aziende non potrebbero più avvantaggiarsi della gestione di un singolo imballaggio da impiegare in più paesi, costrette invece a riadattare l'etichetta ad ogni singolo paese di destinazione. Questo favorirebbe indubbiamente i prodotti nazionali commercializzati esclusivamente nel singolo paese.



Il fatto che queste informazioni siano ad oggi d'impiego volontario e "sperimentale" non esclude limitazioni del commercio.

La "scusante" avanzata circa la facoltatività per contrastare le critiche per gli effetti sul rischio di violare le regole sul libero mercato rappresenta infatti una difesa debole, poiché all'atto pratico tutti sappiamo chiaramente che sono le richieste delle catene distributive che diventano conditio sine qua non per restare nel novero dei fornitori.

Sappiamo anche che le aspettative dei consumatori, di fronte a una tipologia di etichettatura aggiuntiva avvalorata e promossa dal singolo Stato membro che vanta un'ipotetica maggiore tutela e informazione del consumatore (tutta da dimostrare e

**Secondo UnionAlimentari, se non viene armonizzata la normativa europea sul Nutri-Score, il consumatore potrebbe trovarsi su una stessa etichetta diversi bollini, colori, grafiche e lettere senza però avere gli strumenti adeguati per comprenderne a pieno il significato**

in modo scientifico), obbligano di fatto le aziende a doversi conformare. Se questa deriva normativa disarmonizzata dovesse continuare a livello comunitario ci troveremo tra qualche anno ad una proliferazione di diverse modalità grafiche, ma soprattutto basate su differenti coefficienti collegati a diversi metodi di valutazione. Pertanto il consumatore potrebbe trovarsi su di una stessa etichetta diversi bollini, colori, grafiche e lettere senza però avere gli strumenti adeguati per interpretarne e comprenderne a pieno il significato, e soprattutto senza, almeno fino ad ora, un rapporto complessivo con quelle che possono essere le abitudini alimentari di una popolazione o di una specifica fascia di essa, con il rischio di indurre anche forme di dieta "fai da te" totalmente infondate.

Prima il Regno Unito con il "Traffic Light" ed oggi la Francia con il "Nutri-Score" già rappresentano due modalità di etichettatura definiti dai rispettivi Stati, ed è notizia ormai nota che anche altri operatori privati hanno intenzione di creare una propria forma di espressione/rappresentazione, ma a questo punto ci chiediamo come riuscirà il consumatore a comprendere quali effettivamente sono obiettive e non discriminatorie e quali invece potrebbero essere fraintendibili. Il problema non è riferibile all'utilizzo in se di tali forme di espressioni supplementari, ma che queste invece possano far acquisire al consumatore abitudini alimentari errate. Ed è sempre il regolamento comunitario che richiede di assicurare un certo livello di coerenza nello sviluppo di tali forme supplementari di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale.

Dobbiamo a questo punto fare un passo indietro, quindi considerare se effettivamente le formule poste alla base di tali forme di espressione siano autorizzate dal Regolamento stesso. Riteniamo ci siano alcune criticità di fondo, poiché utilizzare



algoritmi capaci di riformulare i dati già codificati e condivisi nel regolamento potrebbe di fatto alterare l'impianto regolatorio comunitario, non solo per quanto concerne il regolamento UE 1169/2011, ma anche in riferimento allo stesso regolamento CE 1924/2006. Colori o lettere che possano rappresentare di fronte al consumatore, con enfasi differente, gli elementi nutritivi che compongono un alimento, evocano molto gli effetti di un "claim nutrizionale" anche nel caso non sia riferito al singolo elemento nutritivo ma direttamente sulla generalità dell'alimento.

Nutrition information			
Typical values	Per 100g	Per 1/4 pot	% based on GDA for women
Energy	256 kJ 61 kcal	320 kJ 76 kcal	3.8%
Protein	4.9g	6.1g	13.6%
Carbohydrate	6.9g	8.6g	3.7%
of which sugars	6.9g	8.6g	9.6%
of which starch	nil	nil	-
Fat	1.5g	1.9g	2.7%
of which saturates	0.9g	1.1g	5.5%
mono-unsaturates	0.4g	0.5g	-
polyunsaturates	nil	nil	-
Fibre	nil	nil	nil
Salt	0.2g	0.3g	5.0%
of which sodium	trace	0.1g	4.2%
Vitamins & minerals			
			% of RDA Recommended daily amount
Calcium	168mg	210mg	26%

In merito al regolamento UE 1169/2011 il legislatore comunitario nella redazione dell'articolo 35 ha voluto autorizzare altre forme di espressione, forse perché la forma tabulare o lineare, o l'impiego di semplici valori potrebbe non essere più un elemento utile e capace di informare il consumatore, ma sicuramente non pare abbia lasciato ampia disponibilità agli Stati di stravolgere l'impianto e i coefficienti di calcolo e/o le assunzioni di riferimento. Lo stesso regolamento elenca Infatti una serie di elementi che devono essere valutati nel considerare se una forma di espressione possiede adeguate garanzie per la sua reale applicazione. Questi approfondimenti che si rendono necessari si basano principalmente sulla chiara e comprensibile comunicazione al consumatore, proprio perché il

La volontà del legislatore potrebbe essere stata proprio quella di fornire, in base ai cambiamenti culturali, forme di espressione più in linea con i tempi, lasciando aperta la possibilità a formulazioni nuove



legislatore comunitario intuisce che l'impiego di colori o lettere potrebbe in qualche modo fuorviare la comunicazione stessa. Il rosso ad esempio è da sempre il colore dei segnali di pericolo, ma anche le lettere, non tanto nel nostro sistema scolastico quanto in quello anglosassone, equivalgono ad una scala di votazione, ad esempio lettera "A" all'eccellenza mentre la "E" all'insufficienza. Il primo elemento fondante sul quale si dovrebbero basare tali espressioni sono ricerche accurate e scientificamente fondate tali da non indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche stesse dell'alimento. Pertanto la forma di comunicazione diventa fondamentale: una errata presentazione determina una errata valutazione. Ad esempio si potrebbe ragionare sulle modalità grafiche di presentazione delle percentuali di assunzione oggi relegate a semplici percentuali numeriche, ovvero a utilizzare for-

me non tabellari della dichiarazione nutrizionale, ove magari superare la forma di espressione per 100 g e uniformarci al modello statunitense che si basa sulle porzioni. La volontà del legislatore potrebbe essere stata proprio quella di fornire, in base ai cambiamenti culturali e alle abitudini, forme di espressione più in linea con i tempi lasciando aperta la possibilità a formulazioni nuove. Dobbiamo infatti rilevare che la dichiarazione nutrizionale ha subito profonde modifiche, ma anche la regolamentazione della forma ripetuta, oggetto in precedenza di soluzioni applicative non proprio trasparenti e chiare per i consumatori. Su questi temi sorprende l'atteggiamento della Commissione Europea che spesso non interviene nel limitare attività poste in essere dai singoli Stati. Lo stesso regolamento UE 1169/2011 obbliga la Commissione all'adozione di atti di esecuzioni utili all'applicazione delle norme sulle espressioni supplementari. Questo per limitare l'utilizzo improprio, ma ci domandiamo quale ruolo stia avendo in questo momento la Commissione ove le forme di espressione possono diventare, in funzione della loro formulazione, un vantaggio "commerciale" più che una forma di supporto alle politiche sanitarie pubbliche. Forse servirebbe uno sforzo da parte di tutti a tornare a discutere del mercato comunitario evitando di perdersi in piccole pezze normative.

